



Prot. n. 3271

li 09.08.2019

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 09.08.2019

Oggetto: SISMA 24.08.2016 E SUCCESSIVE REPLICHE – II REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 52 del 14/11/2016 (istituzione aree "zone rosse" del centro storico cittadino) COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 13/02/2019 (sisma 24.08.2016 e successive repliche – revoca parziale dell'ordinanza n. 52 del 14/11/2016)

L'anno **duemiladiciannove** addi **nove** del mese di **agosto**,

IL SINDACO

VISTI

- Il D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 139 del D.Lgs 112/98;
- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente **ORDINANZA N. 52 del 14/11/2016** ad oggetto "Istituzione aree "Zone Rosse" del Centro Storico cittadino" con cui veniva ordinata l'istituzione delle aree denominate "**ZONA ROSSA A**" e "**ZONA ROSSA B**" del centro storico cittadino, così come definite nell'elaborato grafico allegato, e la conseguente interdizione al pubblico transito nelle medesime, ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati;

VISTO che nella stessa Ordinanza si stabiliva che le perimetrazioni delle Zone Rosse possono essere periodicamente aggiornate sulla base di ulteriori verifiche ed accertamenti con adeguamento dei relativi elaborati planimetrici;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente **ORDINANZA N. 07 del 13/02/2019** ad oggetto "sisma 24.08.2016 e successive repliche – revoca parziale dell'ordinanza n. 52 del 14/11/2016 (istituzione aree "zone rosse" del centro storico cittadino)" con cui:

- veniva ordinata la revoca parziale con effetto immediato dell'ordinanza n. 52 del 14/11/2016 di perimetrazione delle "zone rosse" disponendo la riapertura al transito dell'intera "zona rossa B" e di parte della zona rossa A limitatamente a Via G. Leopardi, Via del Pozzo e Piazza Sant'Antonio;



- si ribadiva per la porzione di zona rossa A rimanente, la validità degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n° 52 del 14-11-2016, la conseguente interdizione al pubblico transito nella medesima, ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione dell'ordinanza 7/2019 succitata sono state completate ulteriori messe in sicurezza di edifici recanti pericolo per la pubblica incolumità all'interno del centro storico cittadino;

PRESO ATTO, relativamente alla **zona rossa A**, che il direttore dei lavori di "messa in sicurezza del Palazzo municipale in Via Umberto I, costituente pericolo per la pubblica incolumità", disposti con verbale di somma urgenza prot. n. 542 del 07/02/2018, ha certificato che i lavori sono stati ultimati il 25/05/2019 e che questi sono stati regolarmente eseguiti secondo le indicazioni di progetto e gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;

RITENUTO, quindi, che non sussistano più le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità indotte dagli edifici succitati, che hanno determinato l'interclusione al traffico di Via Lauretana;

VISTE le schede di rilevamento danno AeDES e FAST relative agli edifici di via Lauretana, alcune delle quali, ai fini della pubblica incolumità, suggeriscono nella sezione 8-D provvedimenti quali: "transennatura e protezione passaggi";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover procedere ad una ulteriore revoca parziale e modifica nel senso indicato della propria precedente ordinanza n. 52 del 14/11/2016 così come modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 7 del 13/02/2019 di interdizione al pubblico transito delle aree denominate "Zona Rossa A" e "Zona Rossa B" definite nell'elaborato grafico allegato alle ordinanze suddette;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 52 del 14/11/2016 e n. 7 del 13/02/2019;

Per i motivi espressi in premessa,

ORDINA

- **La revoca parziale con effetto immediato dell'ordinanza n. 52 del 14/11/2016 così come modificata dall'ordinanza sindacale n. 7 del 13/02/2019** di perimetrazione delle "zone rosse" disponendo la riapertura al solo transito pedonale di parte della zona rossa A limitatamente a Via Lauretana,
- **Di transennare** le aree prospicienti agli edifici distinti catastalmente al foglio 13 p.lle 272-270-132, secondo quanto disposto dalle schede di rilevazione del danno post sisma;
- **e ribadisce**, per la porzione di zona rossa A rimanente così come identificata nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza, la validità degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n° 52 del 14-11-2016, quali:
 - o il divieto di accesso di persone e mezzi nell'area di cui all'allegato elaborato planimetrico che delimita la "Zona Rossa A".
 - o lo sgombero immediato di tutti gli edifici pubblici e privati siti all'interno di detta perimetrazione;



Specificando che dal presente provvedimento sono esclusi: il personale tecnico di questo Ente, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, il Dipartimento di Protezione Civile, le Forze Armate e la Polizia Locale nonché le persone preventivamente autorizzate dai Vigili del Fuoco e dagli stessi accompagnati per quanto attiene all'incolumità pubblica.

DISPONE

l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Ente;

DANDO ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto.

che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno; Questura di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno; Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno; Comando Provinciale VV.FF. di Ascoli Piceno;
- Ufficio di Polizia Municipale

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare

CON AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale ed amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Marche entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Agr. GIOVANNI BORRACCINI





Allegato 1 – nuova perimetrazione Zona Rossa A

